



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2012, proposto da:

Logos Forniture s.r.l. in persona del Presidente in carica, in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo r.t.i. con Opera Prima s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Giovannelli e Francesca Bevilacqua, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, lungarno degli Acciaiuoli 10;

contro

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Magni e Roberto Bartolini, con domicilio eletto presso l'avv. Umberto Fortini in Firenze, via S. Reparata 40;

per l'annullamento

- del verbale di gara del 10.9.2012 con il quale, nel corso della seconda seduta pubblica della procedura di gara indetta dalla Camera di Commercio di Prato per l'affidamento dell'appalto di fornitura e posa in opera di arredi per la nuova sede dell'Amministrazione medesima, è stata disposta l'esclusione della costituenda a.t.i. Logos Forniture s.r.l. - Opera Prima s.r.l. e della nota prot. 12657 del 10.9.2012, con cui detta esclusione veniva comunicata alla ricorrente;
- del verbale di gara del 31.7.2012, limitatamente alla parte in cui prevede che le ammissioni alle successive fasi di gara devono intendersi assunte con riserva;
- della determinazione del Segretario Generale n. 163/12 del 27.9.2012 con cui l'Amministrazione resistente ha stabilito di non intervenire in autotutela, rigettando la richiesta avanzata dalla ricorrente con preavviso di ricorso, e della nota prot. 13646 del 28.9.2012 con cui lo ha reso noto alla ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l'impresa ricorrente, avendo partecipato ad una procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi indetta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, ne è stata esclusa per non avere reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione con riguardo ad un suo legale rappresentante (sig. Riccardo Baldini), come da verbale 10 settembre 2012 comunicatole mediante fax nella stessa giornata;
- con il presente ricorso, notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il 5 ottobre 2012, contesta tale decisione asserendo che questi non fosse tenuto a rendere la dichiarazione poiché privo dei poteri di rappresentanza, e comunque sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- lamenta inoltre che l'azione dell'Amministrazione sarebbe contraddittoria poiché l'esclusione è stata disposta dopo l'ammissione alla gara, e per di più a seguito del controllo sul possesso dei requisiti speciali, e non generali, di partecipazione;
- contesta infine che il riscontro al preavviso di diniego, di cui alla determinazione del Segretario Generale dell'Ente n. 163/2012, conterrebbe un'inammissibile motivazione postuma dell'esclusione laddove rileva che non è stata resa la dichiarazione del suo socio di maggioranza, e peraltro nessuno dei soggetti che detengono quote societarie avrebbe una maggioranza relativa;

Considerato che:

- questa Sezione, con sentenza 20 dicembre 2012 n. 2074, ha affermato che in base al principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la previsione di cui all'art. 38 del medesimo d.lgs. 163/06 circa i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e in particolare, che devono rendere la dichiarazione coloro che sono titolari, allo stesso tempo, di poteri di amministrazione e di rappresentanza;
- il signor Riccardo Baldini non è dotato di rappresentanza e in particolare, i suoi compiti riguardano la sicurezza sul posto di lavoro, la gestione del personale, la tutela dei dati personali e lo smaltimento dei rifiuti e non hanno attinenza con la partecipazione dell'impresa alle gare d'appalto;

Considerato inoltre che quanto rappresentato nel riscontro al preavviso di diniego non può essere preso in esame poiché, come correttamente dedotto nel ricorso, costituisce motivazione postuma del provvedimento di esclusione impugnato;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso per i suddetti motivi, con assorbimento delle restanti censure, disponendo l'ammissione dell'impresa ricorrente alla gara, e di compensare le spese processuali in ragione dei mutamenti normativi intervenuti nella materia;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla gli atti impugnati e riammette la ricorrente alla gara.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)